



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio ambiente e rifiuti

DETERMINAZIONE N. 906 del 07/07/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208, COMMA 15 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE MARCA TEREX - MODELLO PREMIERTRAK - MATRICOLA N. PIDPR450EOMT11372 PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNE DI ATTIVITÀ DI RECUPERO (R12 E R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 in data 31 dicembre 2024, che attribuisce al sottoscritto dott. Gianluca Cristini le funzioni di dirigente del Settore "Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca";

VISTA l'istanza ricevuta per il tramite del sistema "Procedimenti" di Regione Lombardia il 25.5.2026 – ID pratica SAUR492599 dalla società QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A., con sede legale in Comune di Morbegno (SO), Largo Maurizio Quadrio n. 2, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, per l'esercizio dell'impianto mobile di frantumazione marca TEREX - modello PREMIERTRAK - matricola N. PIDPR450EOMT11372 per lo svolgimento di campagne di recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi, successivamente integrata in data 26.6.2026;

PRESO ATTO che dall'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici scriventi risulta che:

- la Ditta dichiara di essere proprietaria dell'impianto mobile marca TEREX - modello PREMIERTRAK - matricola N. PIDPR450EOMT11372;
- la Ditta risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Sondrio al n. SO-40101 dal 25.9.1986 ed è inserita nella White List della Prefettura di Sondrio;
- le caratteristiche dell'impianto citato, le operazioni effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti sono riportati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare alla Provincia è fissato, secondo i criteri per la quantificazione dell'importo stabiliti dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, in € 56.521,04 (Euro cinquantasemilacinquecentoventuno/04) ed è relativo ad un impianto avente potenzialità annua di trattamento sino a 60.000 t/anno;

RILEVATO che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida e contestuale sospensione, nonché di revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

RECEPITE le premesse e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs.

VISTI:

- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.M. 28.6.2024, n. 127;
- il D.M. 28.3.2018, n. 69;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- la L. n. 108 del 29.7.2021;
- le D.G.R. 7.8.2009 n. 8/10098 , 25.11.2002 n. 7/11242, 13.9.2021 n. XI/5223, 19.11.2004 n. - 19461, 30.12.2020 n. 4174; la D.d.g. del 25.7.2011 n. 6907 e e 25.1.2002 n. 7851/02;
- il D.d.s. 23.09.2021 n. 12584;
- il R.R. 4/2006 e la Circolare n. Q1.2010.00.1680 del 27.1.2010

DETERMINA

1. di autorizzare, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province Lombarde, la ditta QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A. con sede legale in Comune di Morbegno (SO), Largo Maurizio Quadrio n. 2, all'esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, dell'impianto mobile di frantumazione marca TEREX - modello PREMIERTRAK - matricola N. PIDPR450EOMT11372 per lo svolgimento di campagne di recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le condizioni previste nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare le seguenti prescrizioni:

- a. che la durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile è stabilita in 10 anni a far data dalla presente e che l'istanza di rinnovo debba essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa;
- b. le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste nell'Allegato "A – Rifiuti" parte integrante del presente Atto;
- c. che le attività di recupero e le caratteristiche degli End of Waste (successivamente EoW) ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti citati al punto 1.5 dell'Allegato A dovranno rispettare tutte le indicazioni contenute nei D.M. 127/2024 e nel D.M. n. 69/2018; dovranno altresì essere rispettati tutti i contenuti previsti all'interno del manuale di gestione predisposto dalla Ditta ed allegato all'istanza presentata;
- d. che l'atto autorizzativo è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nel caso risultasse pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o in caso di violazioni della stessa autorizzazione;
- e. che, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il soggetto autorizzato, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare, alla Provincia sul cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate della campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla d.g.r. 7.8.2009 n. 8/10098, con particolare riferimento alla data di inizio lavori, che dovrà essere espressamente indicata. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni, anche di carattere regolamentare, vigenti nel territorio ove è posto il sito prescelto per la campagna;
- f. che, per lo svolgimento delle singole campagne in regione Lombardia, la prevista comunicazione deve essere inoltrata, fermo restando quanto previsto al precedente punto e), oltre che alla Provincia e al Comune territorialmente competenti, all'ARPA, all'ATS e alla Provincia che ha rilasciato l'Autorizzazione. L'ulteriore documentazione che deve accompagnare la comunicazione è quella definita negli allegati alla D.G.R. n° 10098 del 7 agosto 2009;
- g. che nel corso di una campagna avviata, il mezzo mobile potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per la predetta attività; qualsiasi altra campagna, con il medesimo mezzo, potrà iniziare solo al completamento di quella in corso. Eventuali sospensioni della campagna già in corso saranno consentite per specifiche problematiche inerenti il mezzo ed il cantiere ove si sta operando e dovranno essere comunicate preventivamente a questa Provincia;

- h. che una campagna potrà essere sospesa, prima del suo inizio, con specifica comunicazione a questa Provincia e avviata solo previa nuova comunicazione redatta ai sensi dalla d.g.r. 7.8.2009 n. 8/10098;
- i. che in caso si effettuino campagne di attività al di fuori di Regione Lombardia, la comunicazione della campagna deve essere trasmessa a tutti gli Enti previsti dalla regolamentazione vigente e, per conoscenza, anche all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione;
- l. che lo svolgimento delle singole campagne sui rifiuti sono soggette alle disposizioni della parte II (V.I.A.) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. qualora ne ricorrano i presupposti;
- m. che alla comunicazione di campagna mobile dovrà essere allegata una dichiarazione del soggetto autorizzato relativa al quantitativo complessivo, suddiviso per campagna condotta, di rifiuti trattati nel corso dell'anno dal mezzo mobile autorizzato nonché specifica se il rifiuto con codice EER 170302 è lavorato ai sensi del DM 127/2024 o del DM 69/2018;
- n. che l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia, è fissato, secondo i criteri per la quantificazione dell'importo stabiliti dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, in € 56.521,04 (Euro cinquantasemila cinquecento ventuno/04) ed è relativo ad un impianto avente potenzialità annua di trattamento sino a 60.000 t/anno;
- o. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, dovrà essere estesa a tutto il periodo di validità della presente autorizzazione maggiorato di un anno e dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;
- p. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera m), entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;
- q. l'efficacia del presente atto è sospesa fino all'avvenuta accettazione della fidejussione di cui alla lettera m);
- r. che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata al permanere della disponibilità dell'impianto mobile marca TEREX - modello PREMIERTRAK - matricola N. PIDPR450EOMT11372, da parte della ditta QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A. con sede legale in Comune di Morbegno (SO), Largo Maurizio Quadrio n. 2;
- s. che, per le motivazioni di cui al precedente punto q), la Ditta deve comunicare immediatamente per iscritto alla Provincia di Sondrio, qualsiasi modifica pervenuta nella disponibilità dell'impianto, fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità;
- t. che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- u. che l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Società ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A.;
- v. che l'impianto mobile nei periodi nei quali non sarà utilizzato per effettuare campagne di attività di trattamento sarà ricoverato in comune di Morbegno (SO) in Viale Stelvio snc;
- z. che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio e del Comune di Morbegno (SO) per 15 giorni consecutivi;
- aa. che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Regione Lombardia, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo provinciale;

bb. che il presente atto sarà trasmesso, tramite il portale "Procedimenti" di Regione Lombardia, alla Ditta QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A., al Comune di Morbegno (SO) ed al Dipartimento A.R.P.A di Lecco – Sondrio e che sarà altresì trasmesso alla Regione Lombardia e alle Province lombarde.

Il Dirigente
CRISTINI GIANLUCA
F.to digitalmente

DATI IDENTIFICATIVI DELL' IMPIANTO	
Ragione sociale	QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A.
Sede legale	Morbegno (SO), Largo Maurizio Quadrio n. 2
Sede ricovero impianto mobile	Morbegno (SO), Viale Stelvio snc
P. IVA / C.F.	00558440145
e-mail	quadriogaetanospa@legalmail.it
Responsabile legale	Michele Libera
Responsabile tecnico	Nico Mostacchi
Codice ATECO	41.00.00
Iscrizione CCIAA	n. SO-0061-004479 del 25.9.1986 - Provincia di Sondrio REA: SO-40101
Attività specifica	Recupero di rifiuti inerti (R12 e R5)
Totale addetti	3
Numero ore/giorno	8
Numero dei giorni lavorativi/anno	---
Certificazione ambientale	---

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Il macchinario è costituito dalle seguenti parti:

- tramoggia di carico;
- alimentatore vibrante;
- frantumatore a mascelle;
- deferrizzatore magnetico;
- nastri trasportatori.

I rifiuti da trattare vengono immessi, per mezzo di pala meccanica gommata e/o escavatore cingolato, nella tramoggia di carico dell'alimentatore. Il materiale da lavorare viene convogliato al frantoio, successivamente quello frantumato viene trasportato dai nastri trasportatori e messo a cumulo.

1.2 Con l'impianto possono essere effettuate operazioni di Recupero (R12 e/o R5) di rifiuti non pericolosi con la produzione di End of Waste ai sensi del DM 28/6/2024 n. 127 e del DM 28/3/2018 n. 69;

1.3 La potenzialità autorizzata massima dell'impianto è di **60.000 ton/anno**

1.4 I rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero sono quelli derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione elencati nella Tabella 1, punto 1 dell'allegato 1 (art.3) del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 e di seguito meglio specificati:

EER	Denominazione rifiuto	R12	R5
170101	Cemento	X	X
170102	Mattoni	X	X
170103	Mattonelle e ceramica	X	X
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	X	X
170302	Miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 170301*	X	X
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*	X	X
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507*	X	X

1.5 La Ditta, nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione, ha precisato che il recupero del rifiuto inerte avverrà con le modalità previste dal DM 127/2024 per la produzione di aggregato riciclato e dal DM 69/2018 per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso.

2. Prescrizioni:

2.0 Le operazioni di recupero effettuate mediante impiego dell'impianto mobile devono essere esclusivamente finalizzate alla produzione di EoW ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 127/2024 e dal D.M. n. 69/2018 e da quanto previsto dal presente Allegato;

2.1 **nella comunicazione di campagna mobile il produttore dovrà dare evidenza se il rifiuto con codice EER 170302 è lavorato ai sensi del DM 127/2024 o del DM 69/2018;**

2.2 l'impianto mobile può operare esclusivamente presso i luoghi di produzione dei rifiuti, come stabilito dall'allegato alla d.g.r. n. 10098 del 7.8.2009 e non può effettuare campagne di attività all'interno di impianti di smaltimento e/o di recupero rifiuti;

2.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:

a) acquisizione del formulario di identificazione e, se necessaria, di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. preveda un codice E.E.R. "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, l'accettazione presso l'impianto potrà avvenire solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice di rifiuto assegnato;

- le verifiche analitiche di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguite per ogni conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, in tal caso la verifica dovrà essere richiesta al primo conferimento e con cadenza almeno semestrale e ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nei processi di produzione;
- per i medesimi rifiuti dovranno essere effettuate anche analisi specifiche per la ricerca delle sostanze pericolose quali ad esempio i POPs-SVHC e qualora si decidesse di non effettuarle tenere a disposizione presso gli uffici una dichiarazione che attesti le motivazioni per le quali non si sono effettuate;
- i documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;

c) per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione) e EER 170604 (materiali isolanti), deve essere ricercata la presenza dell'amianto con metodologia SEM da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute (D.M. 14.5.1996) al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto. In caso di rinvenimento di amianto si deve provvedere alla comunicazione all'ATS secondo la normativa vigente;

2.4 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. tramite il portale RENTRI;

il registro di carico e scarico, deve riportare in intestazione anche i riferimenti di marca modello e matricola dell'impianto;

- 2.5 i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere destinati ad aziende terze autorizzate allo smaltimento e/o al recupero finale ed essere accompagnati dai formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.6 i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i codici EER della famiglia 19.XX.XX;
- 2.7 il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall'attività di recupero dell'impianto deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 185 del D.Lgs. 152/06, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed effettuato su aree impermeabilizzate;
- 2.8 la campagna di attività non deve di norma superare i 120 giorni lavorativi e deve essere svolta nel luogo di produzione del rifiuto;
- 2.9 le operazioni di gestione dei rifiuti attraverso l'impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto interessato; i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento effettuato mediante l'impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione;
- 2.10 restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.11 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione. Il personale che opererà con l'impianto mobile deve essere informato e formato per utilizzare il macchinario secondo le istruzioni contenute nel manuale di utilizzo e manutenzione, all'interno del quale sono descritti anche i dispositivi di sicurezza installati;
- 2.12 la movimentazione dei rifiuti deve avvenire rispettando le seguenti modalità:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
 - garantire le esigenze igienico-sanitarie;
 - evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del sottosuolo e inconvenienti derivanti dal rumore;
- 2.13 le eventuali emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; deve essere previsto l'impiego di un sistema di nebulizzazione da mantenersi attivo durante tutte le fasi di trattamento dei rifiuti (fasi di carico e vagliatura) e comunque in qualsiasi momento possano generarsi polveri, al fine di garantirne l'abbattimento. La ditta dovrà verificare la disponibilità di acqua corrente o dotarsi di una vasca da utilizzare allo scopo;
- 2.14 dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, oltre dalla normativa regionale applicabile;
- 2.15 al termine di ogni campagna il soggetto autorizzato deve provvedere all'originario ripristino dei luoghi interessati dall'installazione dell'impianto ed accessori, ivi compreso l'avvio al recupero/smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati dei rifiuti decadenti dal trattamento, fatte salve specifiche disposizioni derivanti da altre autorità competenti.
- 2.16 Deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche.
- 2.17 L'area prescelta per l'installazione dell'impianto mobile interessata dalla movimentazione, dal deposito temporaneo e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere pavimentata e, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, anche impermeabilizzata e realizzata ai sensi del R.R. n.4/2006 (fatto salvo quanto disposto dalla circolare della Regione Lombardia n. Q12010.01680 del 27.01.2010) e in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti; sono fatti salvi eventuali diversi adempimenti in caso di operazioni di recupero eseguite al di fuori del territorio della Regione Lombardia;

3. Prescrizioni generali sugli EoW prodotti:

3.1 la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, cioè sino alla data di emissione della Dichiarazione di Conformità che per essere valida dovrà essere datata e firmata dal Legale Rappresentante;

3.2 la Dichiarazione di Conformità, per ogni EoW prodotto dovrà essere integrata indicando, come previsto anche dal DM 127/2024, l'indicazione del lotto, anno di riferimento, ditta produttrice, volume del lotto, autorizzazione di riferimento, caratteristiche del EoW (norma uni di riferimento e scopo specifico di utilizzo) e dovranno essere sempre allegate per ciascun lotto le analisi effettuate.

3.3 l'EoW prodotto e certificato (Dichiarazione Di Conformità e analisi) non può essere successivamente sottoposto a ulteriore trattamento che modifichi le prestazioni per l'utilizzo finale (scopo specifico) dichiarato;

3.4 l'EoW ottenuto dalla operazione di recupero autorizzata (R5) deve avere caratteristiche merceologiche conformi alla norme/specifiche tecniche di settore; ciascuna norma di settore individua gli scopi specifici a cui la sostanza o l'oggetto è destinato;

3.5 la ditta deve tenere a disposizione degli enti di controllo le norme tecniche a cui intende far riferimento per la certificazione CE dell'EoW prodotto, con chiara indicazione di quali siano gli usi specifici previsti dalle norme stesse ed annotandone i riferimenti sui documenti commerciali che accompagnano gli EoW;

3.6 la ditta, come disposto dal comma 5 bis, dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/2006, deve dare dimostrazione del rispetto dei Regolamenti REACH e CLP, in relazione agli EoW prodotti, conservando la relativa documentazione presso l'installazione/sede legale, a disposizione degli organi di controllo. Si consiglia di predisporre una scheda che spiega la verifica degli adempimenti REACH e CLP;

3.7 i materiali/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero già certificati EoW ed i materiali in attesa della conclusione delle verifiche richieste per l'emissione della certificazione EoW devono essere mantenuti fisicamente separati tra loro e chiaramente identificabili con opportuna cartellonistica;

3.8 qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere in un'area dedicata, su superficie pavimentata ed identificata con apposita cartellonistica;

3.9 i materiali ottenuti dal trattamento con caratteristiche non conformi all'EoW di cui ai precedenti punti devono essere gestiti come rifiuti, per essere sottoposti ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento;

3.10 restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali:

- derivanti dalle operazioni di recupero R5 non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
- che a seguito del deposito prolungato presso il sito a loro destinato, cambino le loro caratteristiche chimico fisiche (es. crescita di materiale erboso ed arboreo);
- non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

3.11 ciascun lotto di EoW prodotto dovrà essere idoneamente identificato con apposita cartellonistica;

3.12 In fase di comunicazione di campagna dovrà essere garantita la tracciabilità degli aggregati riciclati ottenuti dalle operazioni di recupero, a disposizione degli l'impiego effettivo e oggettivo, prevedendo le seguenti indicazioni:

- in caso di utilizzo diretto: almeno tipologia, quantitativi e siti di utilizzo;
- in caso di cessione a terzi: almeno tipologia, quantitativi, data della cessione o del trasporto, denominazione e indirizzo del destinatario.

4. EoW aggregato recuperato ai sensi del DM 127/2024

- 4.1 Per poter intraprendere le campagne di attività riguardanti il recupero dei rifiuti identificati in Tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024 e produrre aggregato recuperato la ditta deve dotarsi e mantenere un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri previsti dal D.M. 24.6.2024 n. 127 comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio. Tale sistema di gestione dovrà prevedere anche:
- una procedura per l'accettazione dei rifiuti all'ingresso dell'impianto (che attesti le avvenute verifiche sui rifiuti in ingresso ammessi alla produzione dell'aggregato recuperato secondo quanto previsto dall'art. 3 e dall'Allegato 1 parte b) del suddetto Decreto);
 - una procedura per la gestione, la tracciabilità e l'identificazione univoca del lotto (ton e mc) che consenta di verificare la data della dichiarazione di conformità, nonché la rendicontazione della non conformità di eventuali lotti di produzione;
 - il protocollo di gestione delle aree in modalità di alternatività;
 - l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
- 4.2 il sistema di gestione deve essere tenuto presso l'impianto e messo a disposizione degli Enti di controllo e deve essere revisionato ogni qualvolta mutano le condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili;
- 4.3 le indicazioni riportate nei documenti tecnici del Sistema di Gestione sono da intendersi vincolanti per la ditta;
- 4.4 ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione (Tabella 1, Allegato 3, DM 5/2/1998 e s.m.i.) per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3 del D.M. 127/2024 a seconda degli usi specifici dichiarati; rimangono sempre e comunque confermate, per le casistiche regolate da specifiche norme, i requisiti ivi previsti;
- 4.5 le analisi sui materiali derivanti dalle operazioni di recupero R5 devono essere effettuate per lotti omogenei (campioni prelevati ai sensi della norma UNI 10802), evitando rischi di possibili diluizioni degli inquinanti, per rendere i rifiuti compatibili con la destinazione di recupero; ciascun lotto deve essere identificato con le seguenti informazioni: denominazione prodotto, n° lotto, data di prelievo campione ai fini della verifica della conformità.
- 4.6 la cessazione della qualifica di rifiuto è attestata dalla ditta mediante emissione di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, che deve essere conservata presso l'impianto per 5 anni e messa a disposizione degli Enti di controllo; la Dichiarazione di conformità (redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 3 al DM 127/2024) deve essere inviata all'Autorità Competente ed all'ARPA competente per territorio entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato a cui si riferisce e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto;
- 4.7 per ciascun lotto di EoW, in relazione al quale è stata emessa una Dichiarazione di conformità, la ditta deve conservare per un anno, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, in conformità alla norma UNI 10802 e UNI 932/1; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi;

5. EoW granulato di conglomerato bituminoso recuperato ai sensi del DM 69/2018

- 5.1 i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) sul solo codice EER 170302 possono altresì cessare la qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs 152/06 e s.m.i. se ogni lotto di rifiuti processato, soddisfa i criteri definiti dall'art. 3 del D.M. 69/2018 (granulato di conglomerato bituminoso) cioè:
- a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018;
 - b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
 - c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018;

Si precisa che l'EoW prodotto e certificato (Dichiarazione Di Conformità e analisi) non può essere successivamente sottoposto a ulteriore lavorazione.

- 5.2 la cessazione della qualifica di rifiuto è attestata dalla ditta mediante emissione di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, redatta al termine del processo produttivo per ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso prodotto che deve essere conservata presso l'impianto e messa a disposizione degli Enti di controllo; la Dichiarazione di conformità (redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 2 al DM 69/2018) deve essere inviata all'Autorità Competente ed all'ARPA competente per territorio;
- 5.3 per ciascun lotto di EoW, in relazione al quale è stata emessa una Dichiarazione di conformità, la ditta deve conservare per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, in conformità alla norma UNI 10802; le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi;

6. Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve predisporre un piano di emergenza che tenga conto degli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Il piano in questione deve essere adeguato alle caratteristiche del sito prescelto per ogni singola campagna di attività.



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 906 del 07/07/2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208, COMMA 15 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE MARCA TEREX - MODELLO PREMIERTRAK - MATRICOLA N. PIDPR450EOMT11372 PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNE DI ATTIVITÀ DI RECUPERO (R12 E R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. .

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 07/07/2026

Il Responsabile
(GIUDICI SABRINA)
f.to digitalmente